R.G. TRIB. FED. n. 8/18

(Proc. P.A. 91/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Massimo Nova (Tessera Fise 012207/E)

Premesso che

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione trasmessa dal signor Massimo Nova, con atto di incolpazione depositato il 21 febbraio 2018, ed allegata produzione documentale, ha deferito il signor Massimo Nova per rispondere della violazione dell'art. 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere lo stesso, all'esito dell'accettazione delle proprie dimissioni da parte del Presidente della FISE, dichiarato, con riferimento al Presidente: *"Mi limito a risponderti che sei «ridicolo» e «patetico»…"*, in una e-mail del 3 novembre 2017 indirizzata al Presidente e alla Procura Federale e, in copia conoscenza, al Dipartimento Endurance, agli attuali ed ai precedenti componenti della Commissione Endurance, al Segretario Generale, al Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche, ai componenti del Consiglio Federale;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 22 marzo 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il signor Nova non si è costituito in giudizio;

- all'udienza del 22 marzo 2018, stante l'assenza del Deferito, questo Collegio, previa verifica della ritualità delle comunicazioni, ha dichiarato la contumacia del signor Nova;
- la Procura, riportandosi all'atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per 15 giorni *ex* art. 6, lettere *d), e), f)* R.G. e dell'ammenda di € 1.000, *ex* art. 6, lettera *c)* R.G.;
- il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

Rilevato che

- ritualmente informato da parte della Procura Federale dell'intenzione di deferimento davanti al Tribunale Federale, con assegnazione di termini a difesa, il signor Nova, con comunicazione e-mail del 13 febbraio 2018 inviata alla Procura Federale e, per conoscenza, alla Procura Generale del CONI, ha precisato che *"il Presidente Marco Di Paola a seguito delle mie dimissioni e di altri 4 componenti del Dipartimento Endurance anziché verificare le motivazioni si è "affrettato" a rispondermi accettandole e provocando la mia risposta "sei ridicolo e patetico", il che nel contesto non lo ritengo un'offesa ma bensì una ovvia interpretazione del suo comportamento"*;
- con ulteriore e-mail del 19 marzo 2018, successiva all'atto di deferimento, inviata alla Procura Federale ed alla Procura Generale del CONI, il signor Nova ha ritenuto di fornire la definizione da dizionario della lingua italiana degli aggettivi *"patetico"* e *"ridicolo"*;

Ritenuto che

- la condotta ascritta al Deferito è incontestata in fatto;
- l'e-mail del 19 marzo 2018 non può trovare ingresso nel presente procedimento, atteso che, quando inviata, il giudizio era già stato incardinato innanzi al Tribunale Federale, ove l'incolpato ha sì, a norma dell'art. 54, comma 1, R.G., facoltà di essere sentito, in udienza, ma tale diritto sorge solo in conseguenza della costituzione in giudizio a mezzo di difensore (*ex* art. 46, comma 3 R.G.), ed il signor Nova non si è costituito;

- dagli atti di indagine e dai documenti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpato, signor Massimo Nova, il quale con le espressioni sopra indicate ha offeso l'onore e il decoro del Presidente della FISE;
- tali espressioni contengono un carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca;
- gli appellativi utilizzati, evidenziando un attacco diretto all'immagine del Presidente, appaiono censurabili e si risolvono in un insulto gratuito alla persona che ne costituisce l'oggetto;
- è opportuno, infatti, ricordare che se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere di insulto. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvano in un'aggressione gratuita;
- questo Tribunale, pertanto, ritiene che le espressioni utilizzate dal signor Nova, all'indirizzo del Presidente FISE, rivestano carattere di offensività e irriguardosità;
- né può valere, quale circostanza attenuante, l'avere agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui. Ed, infatti, il rilievo del signor Nova, nel corpo della e-mail del 13 febbraio 2018 inviata alla Procura Federale e, per conoscenza, alla Procura Generale del CONI, che la sua risposta *"sei ridicolo e patetico"* sia stata determinata dall'accettazione, da parte del Presidente FISE, delle dimissioni dal signor Nova rassegnate, non integra la detta attenuante, atteso che l'accettazione delle dimissioni non può in nessun modo configurare un *"fatto ingiusto"*;
- la lesività del comportamento del signor Nova si manifesta ancor più grave, ove si consideri che il Deferito ha diffuso lo scambio di corrispondenza intervenuto con il Presidente, e le offese ivi contenute, a soggetti terzi, quali la Procura Generale del CONI, il Dipartimento Endurance, gli attuali ed i precedenti componenti della Commissione Endurance, il Segretario Generale, il Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche, i componenti del Consiglio Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

al signor Massimo Nova la sanzione della sospensione *ex* art. 6, comma 1, lettere *e)* ed *f)* per giorni 15 (quindici) e dell'ammenda *ex* art. 6, comma 1, lettera *c)* di € 1.000,00 (mille/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 18 maggio 2018.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: F.to Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano